

Conc. Prev. R.G. 2 del 2012 - Prestanicola Calcestruzzi

Prov. 181/2013



IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
UFFICIO FALLIMENTARE

Tribunale di Vibo Valentia
Depositato in Cancelleria
7 MAG 2013
Il Cancelliere

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

dott. Antonio Di Marco	Presidente
dott. Fabio Regolo	Giudice rel.
dott. Anna Rombola	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento per l'omologa del concordato preventivo di:

PRESTANICOLA CALCESTRUZZI di Prestanicola Santino con sede legale in Soriano Calabro (VV) via della Libertà P.I. 02279730796

- Ricorrente -

Nei confronti di

COMMISSARIO GIUDIZIALE dott. Marco Colombo

P. Q. M.

Il Tribunale, visto l'art. 182 l.f., così provvede:

- 1) omologa il concordato preventivo proposto da Prestanicola Calcestruzzi di Prestanicola Santino;
- 2) nomina Liquidatore Giudiziale l'Avv. Maria Rosaria Potenza del foro di Vibo Valentia;
- 3) emana le seguenti disposizioni esecutive:
 - a) il Liquidatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al nominando Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione (vendita competitiva di tutti i beni e riscossione dei crediti nei confronti dei terzi) e dei tempi previsti che, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, sarà trasmesso al Giudice



Delegato e pubblicato, a cura del Commissario, nell'area del sito internet del sistema FALCO;

- b) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;
- c) il Liquidatore richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;
- d) il Liquidatore, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale che procederà alla sua pubblicazione nell'area del portale Falco riservata ai creditori;
- e) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;
- f) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;
- g) il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di un unico piano di riparto, vistato dal Commissario Giudiziale e corredato del parere del Comitato dei Creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il Commissario Giudiziale procederà quindi tempestivamente alla pubblicazione del piano di riparto nell'area del portale FALCO riservata ai creditori;
- h) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa

d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi il Commissario Giudiziale provvederà alla pubblicazione del rendiconto nell'area del portale FALCO riservata ai creditori;

- i) il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il Liquidatore e per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione del Commissario Giudiziale indicata al punto precedente;
 - j) resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato.
- 4) riserva al G.D., previa sottoposizione dei nominativi da parte del Liquidatore, la nomina dei componenti del Comitato dei Creditori, cui si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 182, terzo comma, l.f. ;
- 5) dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 l.f.

Così deciso in Vibo Valentia, nella Camera di Consiglio del 16 Maggio 2013

Il Presidente
Antonio Di Marco

Il Giudice Delegato
Fabio Regolo

Tribunale di Vibo Valentia
Depositato in Cancelleria

17 MAG 2013

Il Cancelliere

*Per attestazione
U.V. 20.05.2013
D. G. Di Marco*